

# UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO

Via Roma, 203 - 52014 - Ponte a Poppi, Poppi (Ar) - [unione.casentino@postacert.toscana.it](mailto:unione.casentino@postacert.toscana.it) - CF/P.IVA: 02095920514

\_\_\_\_\_°\_\_\_\_\_°\_\_\_\_\_

**Disposizioni operative per le  
vendite dei prodotti principali e  
secondari del patrimonio  
agricolo forestale della Regione  
Toscana e dei prodotti derivanti  
da altri interventi eseguiti  
dall'Unione dei Comuni**

---

Approvato con deliberazione della giunta dell'unione n. 19 del 5/2/2014

## UNIONE DEI COMUNI MONTANI DEL CASENTINO POPPI

### **Disposizioni operative per le vendite dei prodotti principali e secondari del patrimonio agricolo forestale della Regione Toscana di cui alla L.R.39/2000 e dei prodotti derivanti da altri interventi eseguiti dall'Unione dei Comuni**

#### Art. 1 - Oggetto

Le presenti disposizioni operative disciplinano la vendita dei prodotti principali e secondari del patrimonio agricolo-forestale regionale gestito per delega dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino (L.R. 39/00 e successive modificazioni) e di quelli provenienti da interventi di sistemazione idraulico-forestale e di ripristino di superfici percorse dal fuoco effettuati su terreni di qualsiasi proprietà; le disposizioni, in quanto applicabili, sono utilizzate anche per la vendita dei prodotti della Foresta della Verna e di qualsiasi altro patrimonio pubblico e privato appartenente all'Unione dei Comuni Montani del Casentino o a questa affidato in gestione a seguito di delega ex-lege o di specifica convenzione, con riferimento anche all'art.9 della L. n.97/94.

#### Art. 2 - Modalità di vendita

Tutte le vendite sono effettuate nell'ambito di attività commerciale esercitata dall'Unione dei Comuni Montani del Casentino, con l'obbligo dei vincoli di trasparenza, oggettività e interesse pubblico collegati alle caratteristiche istitutive dell'Unione dei Comuni.

Nelle vendite si applicano le condizioni ordinarie vigenti sul mercato integrate da quelle speciali eventualmente dettate dall'Unione e, per quanto non espressamente modificato, fatti salvi gli usi locali.

La vendita è effettuata con le seguenti modalità:

- a) per le vendite con importo imponibile complessivo non superiore a Euro 3.000,00, si procede mediante procedura negoziata diretta (trattativa privata) effettuata direttamente dal responsabile del servizio attività commerciali, a condizione che le stesse non costituiscano frazionamento arbitrario di lotti maggiori né valori cumulativi, su base annua, rilevanti e comunque superiori a € 10.000,00 oltre IVA per ditta, il tutto con un limite massimo annuale stabilito all'inizio dell'anno con delibera di Giunta;
- b) per le vendite con importo imponibile complessivo non superiore a Euro 500.00, si procede mediante procedura negoziata diretta (trattativa privata) effettuata direttamente dalle guardie giurate dell'Unione e da altro personale eventualmente autorizzato;
- c) per le vendite con importo imponibile complessivo superiore a quello di cui alla precedente lettera a) si procede mediante vendita tramite l'espletamento di procedura negoziata senza bando con almeno n.5 operatori, se presenti nel mercato, o con bando pubblico.

Possono essere attivate le vendite in modalità telematica e altre forme innovative.

#### Art. 3 - Procedura negoziata diretta (Trattativa privata)

Le vendite tramite procedura negoziata diretta di cui all'art. 2 comma a), sono disposte dal responsabile del servizio attività commerciali che, nel rispetto delle vigenti normative e disposizioni, vi provvede curando gli interessi dell'Ente e la realizzazione dei massimi prezzi correnti sul mercato.

Le vendite a trattativa privata di cui all'art.2 comma b), sono effettuate dalle singole guardie giurate o da altro personale autorizzato, previa autorizzazione verbale o scritta del responsabile delle attività commerciali e sempre previo pagamento anticipato.

#### Art. 4 – Procedura negoziata con bando e senza bando

a-Procedura negoziata con bando:

La pubblicazione del bando è effettuata presso l'albo dell'Unione, quello dei Comuni e di altri Enti e associazioni interessate. La pubblicazione è effettuata negli appositi spazi del sito Web dell'Unione. Il bando, di norma, è effettuato con riferimento a tutte le procedure di vendita programmate nell'arco dell'anno solare e dev'essere ripetuto per tutte le eventuali ulteriori vendite da effettuare con la medesima procedura.

Le aggiudicazioni avvengono esclusivamente per offerta scritta presentata con le modalità e nei termini previsti dal bando, restando esclusa qualsiasi possibilità di aggiudicazione di lotti andati deserti per offerta verbale durante e dopo la gara, salvo i casi particolari di cui al precedente articolo.

Il dirigente dell'area Tecnica approva ogni volta, in sede di approvazione dei lotti, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, elenco che comunque dovrà essere redatto tenendo conto:

- 1.dell'effettiva partecipazione delle ditte a precedenti gare;
- 2.dell'effettivo interesse delle ditte per gli assortimenti legnosi posti in vendita;
- 3.dell'interesse dell'Unione dei Comuni ad allargare il numero degli acquirenti, anche allo scopo di rendere possibile una maggiore concorrenza;
4. dell'assenza di contenziosi economici nei confronti delle ditte;
5. dell'esigenza di realizzare le vendite in tempi rapidi e in modo più economico, anche in applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2.

b-Procedura negoziata senza bando:

Le aggiudicazioni avvengono esclusivamente per offerta scritta presentata con le modalità e nei termini previsti nella lettera d'invito, restando esclusa qualsiasi possibilità di aggiudicazione di lotti andati deserti per offerta verbale durante e dopo la gara, salvo i casi particolari di cui al precedente articolo.

Il dirigente dell'area Tecnica approva ogni volta, in sede di approvazione dei lotti, l'elenco delle ditte da invitare alla procedura negoziata, elenco che comunque dovrà essere redatto tenendo conto:

- 1.dell'effettiva partecipazione delle ditte a precedenti gare;
- 2.dell'effettivo interesse delle ditte per gli assortimenti legnosi posti in vendita;
- 3.dell'interesse dell'Unione dei Comuni ad allargare il numero degli acquirenti, anche allo scopo di rendere possibile una maggiore concorrenza;
4. dell'assenza di contenziosi economici nei confronti delle ditte;
5. dell'esigenza di realizzare le vendite in tempi rapidi e in modo più economico, anche in applicazione dei criteri di cui ai precedenti punti 1 e 2.

#### Art. 5 - Vendita dei prodotti del vivaio.

La vendita di prodotti vivaistici avviene in base a listino-prezzi approvato dalla Giunta dell'Unione dei Comuni, fatte salve le riserve di piante per l'attività dell'Unione dei Comuni

Montani del Casentino.

Sono considerati vivaistici tutti i prodotti del vivaio condotto in amministrazione diretta, compresi i prodotti agricoli e le parti di piante.

Il dirigente individua i dipendenti autorizzati alla vendita di cui al comma precedente.

Il dirigente può comunque applicare o sperimentare anche per i prodotti vivaistici tutte le modalità di vendita previste dalle presenti disposizioni operative.

#### Art. 6 - Cauzione preliminare

Nel caso di vendite con procedura negoziata con o senza bando, le ditte che formuleranno offerta dovranno corredare quest'ultima di apposita cauzione preliminare da eseguirsi mediante : contanti, assegno circolare o fideiussione bancaria od assicurativa di importo pari al 5% del valore definito in base ai prezzi base d'asta dei lotti in oggetto, con un minimo di € 200,00 a garanzia della sottoscrizione dell'atto di vendita.

Tale cauzione verrà trattenuta nel caso in cui la ditta non adempia entro i termini definiti alla sottoscrizione dell'atto di vendita relativo, e sarà invece svincolata, senza interessi, al momento della sottoscrizione dell'atto stesso. La cauzione verrà svincolata e/o restituita alle ditte che hanno preso parte alla gara e non sono risultate aggiudicatarie entro 30 giorni dall'espletamento della gara stessa.

#### Art. 7 - Modalità di pagamento.

Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati tramite una delle seguenti modalità:

- 1) versamento su conto corrente postale intestato all'Unione dei Comuni Montani del Casentino - Servizio Tesoreria;
- 2) deposito presso il servizio attività commerciali di contanti, assegno di conto corrente non trasferibile o assegno circolare non trasferibile intestati come al punto 1;
- 3 bonifico bancario;
- 4) versamento diretto presso gli sportelli del Servizio Tesoreria dell'Unione dei Comuni;
- 5) pagamento in contanti, con i limiti di cui al precedente articolo 2 lett. b), alle guardie giurate forestali e ad altro personale autorizzato.

Il personale che ai sensi del comma precedente e dell'articolo 2 lett. b) è autorizzato a riscuotere pagamenti in contanti, per i quali rilascerà la ricevuta prevista o la licenza, è obbligato a versare quanto incassato al responsabile del servizio attività commerciali entro quindici giorni dalla data di incasso.

I pagamenti dovranno essere effettuati entro quindici giorni naturali dalla data di comunicazione di aggiudicazione dei lotti e la ditta aggiudicataria potrà scegliere tra le seguenti opzioni:

- pagamento dell'importo corrispondente all'80% della quantità stimata dei lotti aggiudicati IVA compresa e, per la porzione eventualmente eccedente, pagamento del materiale all'incaricato dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, prima della partenza dal cantiere. Qualora la ditta aggiudicataria scelga questa opzione, dovrà tenere conto che il 30% del valore (con un minimo di € 500,00), verrà compensato dal materiale soltanto dopo la dichiarazione da parte del personale di sorveglianza di assenza di danni alla viabilità, al bosco, alla proprietà o alle infrastrutture presenti.

- pagamento a sessanta giorni-fine mese dalla data di emissione della fattura, garantendo l'intero importo, comprensivo di I.V.A., con fidejussione bancaria o assicurativa con validità fino ad espresso e formale svincolo da parte del responsabile del servizio attività commerciali. Tale

garanzia dovrà comprendere il regolare pagamento delle fatture emesse e eventuali danni alla viabilità, al bosco, alla proprietà o alle infrastrutture presenti. Qualora la fidejussione comprenda soltanto il regolare pagamento delle fatture emesse, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una cauzione pari al 30% del valore stimato dei lotti (con un minimo di Euro 500,00), la quale verrà restituita alla fine dei lavori.

- pagamento dell'importo corrispondente al 30% del valore stimato della vendita (I.V.A. inclusa) con un minimo di € 500,00 e pagamento del materiale all'incaricato dell'Unione dei Comuni prima della partenza dal cantiere; tale importo verrà compensato dal materiale soltanto a fine lavori, salvo contestazioni per eventuali danni alla viabilità, al bosco, alla proprietà o alle infrastrutture presenti.

Qualora la ditta aggiudicataria non si presenti, per la sottoscrizione dell'atto e il contemporaneo pagamento di quanto sopra, entro i 15 giorni successivi lavorativi dalla comunicazione di aggiudicazione dei lotti, l'aggiudicazione decadrà e sarà fatta in favore del secondo miglior offerente per quei lotti. Nel caso in cui non ci siano state altre offerte e in caso di procedura negoziata diretta approvata dal dirigente, la vendita decadrà con addebito delle spese sostenute alla ditta inadempiente e i lotti verranno riproposti nella vendita successiva.

Nel caso di pagamenti ritardati, oltre alle penali previste nell'atto di vendita, si applicano gli interessi legali e le eventuali spese sostenute per incassare le somme non saldate, compresi gli oneri per l'assistenza legale.

Agli acquirenti che risultassero non in regola con i pagamenti sarà sospesa qualsiasi fornitura finché non risulti onorato ogni pagamento.

In ogni caso nessun prodotto venduto dovrà essere consegnato e partire dal luogo d'imposto se non previo pagamento dello stesso o garanzia del pagamento tramite fidejussione bancaria o assicurativa.

#### Art. 8 – Atti di vendita

Per tutte le vendite, comprese quelle tramite procedura negoziata diretta per importi inferiori ai limiti stabiliti dall'art. 2, è necessario procedere alla sottoscrizione di apposito atto di vendita da registrare solo in caso d'uso con costi a carico della parte che ne farà richiesta. La sottoscrizione dell'atto dovrà essere effettuata entro 15 giorni lavorativi dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione dei lotti e comunque i lavori di utilizzazione e/o di ritiro del materiale non potranno avere inizio fino a quando non avverrà la sottoscrizione dell'atto con il relativo pagamento.

#### Art. 9 – obblighi delle ditte aggiudicatarie

I titolari delle ditte aggiudicatarie dei lotti in vendita sono personalmente responsabili, per l'attività di taglio, allestimento, esbosco e trasporto del legno, del rispetto delle vigenti normative in materia di sicurezza, delle disposizioni assicurative e previdenziali e dei trattamenti contrattuali del settore di appartenenza, e si assumono inoltre qualsiasi responsabilità, anche verso terzi, relative all'accesso e al transito nella viabilità facente parte del Patrimonio Agricolo-Forestale Regionale o delle aree forestali comunque gestite da questo Ente di automezzi di loro proprietà o che prestano servizio per loro.

I titolari delle ditte aggiudicatarie con la sottoscrizione dell'atto di vendita, come anche con il ricevimento della comunicazione di vendita da parte del responsabile del servizio attività commerciali, per acquisti di importo inferiore ai limiti stabiliti dall'art.2, si obbligano all'esecuzione completa dei lavori nel rispetto delle presenti disposizioni.

Le ditte devono eseguire tutti i lavori conformemente alle prescrizioni rilasciate dal

personale autorizzato di questo Ente nonché a quelle derivanti dalla normativa vigente in materia forestale e ambientale.

Le ditte aggiudicatrici, per procedere al carico del legno acquistato, dovranno avere obbligatoriamente l'assenso delle guardie incaricate, il giorno prima dell'esecuzione del carico, che verrà concesso o meno a seconda delle condizioni climatiche o dell'eventuale impraticabilità della viabilità di servizio. Qualora la ditta contravvenga alle disposizioni delle guardie addette al controllo, questo Ente potrà valutare il danno conseguente al carico senza autorizzazione e trattenere la quota risultante dai depositi o le garanzie di cui al precedente art. 8.

#### Art. 10 – Tempi di esecuzione dei lavori.

Per le vendite in piedi il tempo utile a disposizione delle ditte per il completamento dei lavori è fino al termine dell'anno solare successivo a quello dell'aggiudicazione e verrà computato dal giorno della sottoscrizione dell'atto di vendita.

Le ditte acquirenti dovranno comunque ritirare il materiale accatastato ogni qualvolta ve ne sia agli imprevisti una quantità sufficiente al caricamento del mezzo.

Per le vendite sul letto di caduta e quelle all'imposto il tempo utile a disposizione per l'esbosco e/o il ritiro del materiale dovrà avvenire entro i termini indicati nella lettera di invito alla vendita o nella comunicazione di vendita da parte del responsabile del servizio attività commerciali, i tempi decorrono dalla firma dell'atto di vendita o dalla data della comunicazione di cui sopra.

Per ogni giorno di ritardo, rispetto ai termini di scadenza di esecuzione dei lavori, sarà applicata una penale pari all'1% del valore del lotto aggiudicato.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria per motivi non dipendenti dalla propria volontà non riesca a completare i lavori entro il termine assegnato può fare richiesta di proroga del termine di scadenza al responsabile tecnico della vendita, il quale potrà accordarla o meno.

Nel caso in cui i lavori non vengano completati nei termini previsti ed in assenza di apposita richiesta di proroga, l'Ente potrà rivalersi attraverso il 30% rimasto in deposito o la fidejussione di cui all'art. 8 delle presenti disposizioni, inoltre si procederà al ritiro dei lotti, non conclusi o non iniziati, nello stato in cui si trovano, dandone semplice comunicazione alla ditta senza che questa possa richiedere compenso di sorta per il materiale utilizzato.

Le presenti indicazioni sono valide in tutti i casi fatte salve eventuali disposizioni diverse approvate dal dirigente e dal tecnico responsabile della vendita, per particolari situazioni, che dovranno essere comunicate alla ditta interessata.

Sono comunque fatte salve le modalità ed i termini definiti dalla Legge Forestale Regionale n°39/00 e dal Regolamento Forestale (D.P.G.R. n°48/R del 08/08/2003) e successive modificazioni ed integrazioni.

#### Art. 11 - Norme particolari per la vendita di pubblicazioni a stampa.

La vendita di carte e pubblicazioni a stampa prodotte nell'ambito dell'attività del settore agricoltura e foreste o la cui vendita è delegata all'u.o. commerciale, è effettuata al prezzo di copertina.

La cessione a rivenditori, nonché ad associazioni legalmente costituite che ne facciano specifica richiesta, è effettuata tramite pagamento anticipato del prezzo di copertina scontato del 30%.

Per le pubblicazioni edite con fondi dell'Unione dei Comuni Montani del Casentino, la Giunta esecutiva può stabilire condizioni di vendita diverse da quelle di cui ai commi precedenti.